

SETTORE AA.GG. E DEMOGRAFICI

Responsabile: Dott.ssa Paola Cocca - 081/5769229

DETERMINA

<u>30.11.2022</u>	OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale dell'Ente – dal 01/07/2022 al 30/11/2022.
N°: 193	
R. G. 1130	

...Accertamento di entrata - ...Prenotazione d'impegno - ..Impegno di spesa - ..Liquidazione di spesa -
- Org. e gestione del personale - ..Determinazione a contrarre - Programmazione

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico alla scrivente di Responsabile del Settore AA.GG. e Demografico è avvenuto con decreto della Commissione Straordinaria n. 06 del 11/10/2021, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.

Con Deliberazione di C.S. n. 204 del 16/10/2018 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 246 D.Lgs. 267/2000.

Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 45 del 22/06/2022 è stata approvato il Bilancio di previsione 2022/2024.

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2021 (Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 25 del 16/05/2022). Poiché tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione si rende applicabile l'art. 188 comma 18quater del D.lgs. 267/2000.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal Dott. Raffaele Postiglione, Istruttore Amministrativo in servizio presso il Settore Affari Generali e Demografici. Il procedimento è stato avviato d'ufficio.

PREMESSA

PREMESSO che l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ha modificato la disciplina dei compensi connessi all'attività rogatoria dei Segretari Comunali ripristinando, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

CONSIDERATO

- che la riforma ha innanzitutto disposto l'integrale destinazione ai Comuni dei diritti di rogito, sostituendo la precedente previsione contenuta nell'articolo 30 della L. 15 novembre n. 734 che assegnava ai Comuni il 90 per cento del gettito dei diritti di rogito, riservando il restante 10 per cento al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo da utilizzare per corsi di formazione e sussidi per i Segretari;

- che con lo stesso articolo, il legislatore della riforma, abrogando l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che riservava ai Segretari comunali una quota pari al 75 per cento delle entrate da diritto di rogito di spettanza dei comuni, fino a concorrenza di un terzo dello stipendio loro attribuito, ha sostanzialmente previsto la suddivisione dei diritti di rogito tra Comune e Segretario, quale ufficiale rogante, attribuendo al Segretario il 100 per cento dei diritti di rogito fino al raggiungimento di una quota pari ad un quinto dello stipendio in godimento ed al Comune l'eventuale quota eccedente tale limite;
- in particolare il comma 2-bis, art. 10, D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, testualmente recita: *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'artico 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*;
- in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario) i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100 per cento ai Segretari delle fasce A, B e C operanti in Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti, ai Segretari di fascia C, sebbene nei loro Comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

PRESO ATTO in particolare della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la quale è stato ribaltato il proprio precedente principio di diritto, alla luce della varie sentenze dei Tribunali del lavoro, sancendo il seguente principio di diritto: *“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*;

ATTESO

- che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 21 del 06.10.2021 è stata disposta la riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente eliminando le aree dirigenziali e riorganizzando i Settori;
- che occorre procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei diritti di rogito introitati dal Comune di Marano di Napoli, successivamente alla eliminazione della dirigenza, per contratti rogati dal 01.07.2022 al 30.11.2022;

RILEVATO che, in ordine agli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dei diritti di rogito, in particolare sull'individuazione del soggetto su cui gravano gli oneri previdenziali e fiscali relativi alle somme da erogare per l'attività di rogito si sono registrate diverse interpretazioni, in quanto:

- secondo una prima interpretazione, contenuta nella deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 21/2015, le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti;
- successivamente il Giudice del Lavoro si è pronunciato anche sul tema degli oneri fiscali e previdenziali connessi ai diritti di rogito giungendo a soluzioni opposte a quelle cui era giunta la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ritenendo che:

- 1) l'IRAP, non essendo un onere riflesso, non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva;

2) gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartiti tra comune e segretario secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole.

- la Corte dei Conti sez. Veneto, adeguandosi alle decisioni del giudice ordinario, con deliberazione n. 400 del 18 ottobre 2018, aveva ritenuto che sulle somme corrisposte l'IRAP è a carico degli enti, mentre gli oneri previdenziali devono essere ripartiti in base ai criteri ordinari;

- la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19.12.2018 cui si è allineata anche la sezione regionale di controllo per la Campania Campania/95/2019/PAR ha ribadito che, secondo il principio espresso dalla Sez Autonomie nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, nel rispetto del quantum percepito *“al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”*, il riparto degli oneri andrà effettuato secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente;

- La sezione ligure della Corte dei conti, infine, condividendo le conclusioni cui era giunta la sezione veneta, ha ritenuto con deliberazione n. 74/2019/QMIG, di dover promuovere, in ragione della presenza di divergenti opinioni interpretative, un nuovo pronunciamento della sezione Autonomie, chiedendo di chiarire se le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali dovessero intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti (in particolare, IRAP e contributi fiscali e previdenziali), ovvero se gli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dell'emolumento in parola andassero ripartiti, tra ente locale e segretario comunale, secondo le regole previste dalla vigente normativa fiscale e previdenziale;- La sezione Autonomie, stavolta ha ritenuto la materia non rientrante nella contabilità pubblica, rimettendo pertanto ad altri organi le decisioni in materia;

CONSIDERATO che, come sottolineato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Molise nella deliberazione n. 74/2020/par, *“nell'ordinamento italiano vige il principio secondo cui la statuizione giudiziale determina una definizione della lite vincolante solo per i soggetti in causa, fissando nello specifico la regola – non più modificabile con la “res judicata” – con efficacia limitata dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Com'è noto, può tuttavia accadere che si formi una prassi applicativa caratterizzata da una pluralità di decisioni, relative a fattispecie concrete simili, in cui emerge la costante enunciazione di un medesimo principio di diritto. In tali ipotesi, la presenza di un “orientamento dominante” o “prevalente” non può che costituire un autorevole punto di riferimento in sede di applicazione di una norma, al punto di consigliare, nei casi – in verità, non ricorrenti nella fattispecie – di assoluta univocità interpretativa in sede di merito e di legittimità, di valutare l'opportunità, in caso di mancata condivisione, di sostenere gli oneri di eventuali giudizi”*;

RITENUTO, stante l'incertezza interpretativa perdurante e alla luce dello stato di dissesto finanziario dichiarato per l'Ente con Deliberazione di C.S. n. 204 del 16.10.2018, dover aderire all'orientamento della Sezione delle Autonomie con delibera 21/2015, procedendo ad erogare la somma spettante al Segretario Generale, al netto dell'Irap e di tutti gli oneri riflessi a carico dell'Ente;

PRECISATO che, ove sopraggiungano aggiornamenti giurisprudenziali univoci o prevalenti sulla materia degli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dei diritti di rogito che legittimino definitivamente una differente modalità di erogazione, o laddove intervenga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, finalizzati all'integrazione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

ACCERTATO

- che nel Comune di Marano di Napoli, dal 06.12.2021 non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale in forza della riorganizzazione dell'Ente disposta con Deliberazione della C.S. n. 21/2021;

RICHIAMATA la Determina Settore AA.GG. e Demografici n. 108 del 14.07.2022 con cui si è provveduto alla liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale dell'Ente dal 06.10.2021 al 31.12.2021 e dal 01.01.2022 al 30.06.2022;

VERIFICATO

- che l'importo spettante alla Segretaria Comunale per il periodo 01.07.2022 – 30.11.2022, sommato a quanto già corrisposto per il I semestre 2022, è contenuto nel limite di 1/5 dello stipendio in godimento, comunicato a questo Settore dall'Ufficio Contabilità del Personale;

DATO ATTO:

- che per il periodo in oggetto sono stati incassati, ad oggi, i diritti di rogito relativi a n. 10 atti dal Segretario Generale e incassati € 9.196,56 per diritti di rogito, come da quietanze di incasso (cap. 378) fornite dal Settore Economico-finanziario e con le specifiche di seguito riportate:

1. contratto rep. 2679 del 20.07.2022 - € 1.046,86 (rev. 1628);
2. contratto rep. 2680 del 08.09.2022 - € 452,04 (rev. 2155);
3. contratto rep. 2681 del 16.09.2022 - € 589,71 (rev. 2149);
4. contratto rep. 2682 del 16.09.2022 - € 399,72 (rev. 3135);
5. contratto rep. 2683 del 29.09.2022 - € 2074,64 (rev. 4227);
6. contratto rep. 2684 del 07.10.2022 - € 220,41 (rev. 1935);
7. contratto rep. 2685 del 21.10.2022 - € 453,81 (rev. 2212);
8. contratto rep. 2686 del 02.11.2022 - € 1098,96 (rev. 2467);
9. contratto rep. 2687 del 04.11.2022 - € 666,03 (rev. 3141);
10. contratto rep. 2688 del 25.11.2022 - € 2.194,38 (rev. 3166);

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa di € 9.196,56 così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO dover liquidare a favore del Segretario Generale la somma di € 6.951,29 per diritti di rogito, calcolata al netto dell'Irap e di tutti gli oneri riflessi a carico dell'Ente;

PRECISATO che il presente atto, così come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 s.mm.ii.;
- i vigenti CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso:

il Dott. Raffaele Postiglione, Istruttore Amministrativo in servizio presso il Settore Affari Generali e Demografici,


CITTÀ di MARANO di NAPOLI

Città Metropolitana di NAPOLI

dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando ai sensi della legge 241/90 art. 1 e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti proposti.

**L'Istruttore Amministrativo
dott. Raffaele Postiglione**



IL RESPONSABILE

RITIENE necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, facendo propria l'istruttoria predisposta dall'Istruttore Amm. dott. Raffaele Postiglione ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis l. 241/90 e dell'art. 5 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Marano di Napoli;

ATTESTA altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano Esecutivo di Gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, art. 136 del D.Lgs 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
4. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
5. che l'adozione del presente provvedimento è volta a garantire l'esercizio della seguente funzione fondamentale del Comune: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, e che la spesa derivante dallo stesso, come autorizzata nel dispositivo, è stata quantificata nella misura strettamente indispensabile a garantire l'assolvimento della predetta funzione fondamentale;
6. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della l. 190/2012;

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Demografici

dott.ssa Paola Cocca



DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato, trascritto e approvato, di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/ 90 ovvero di:

CITTÀ di MARANO di NAPOLI

Città Metropolitana di NAPOLI

- **DARE ATTO** che l'importo dei diritti di rogito incassati dal 01.07.2022 al 30.11.2022 dal Comune di Marano di Napoli per n. 10 contratti rogati dal Segretario Generale, nella parte in narrativa elencati e che qui si intendono integralmente richiamati, ammonta a complessivi € 9.196,56;

- **IMPEGNARE** sul capitolo 68 c.e.f. la somma di € 9.196,56, corrispondente ai diritti di rogito incassati nel periodo 01.07.2022 – 30.11.2022;

- **LIQUIDARE** a favore del Segretario Generale dell'Ente, dott.ssa Giovanna Imperato, la somma di € 6.951,29, calcolata al netto dell'Irap e di tutti gli oneri riflessi come da seguente prospetto:

Periodo	importo lordo	Cpdel	Irap	importo da erogare
01.07.2022 – 30.11.2022	€ 9.196,56	€ 1.654,41	€ 590,86	€ 6.951,29

- **DARE ATTO** che l'importo da liquidare, spettante alla Segreteria Comunale per il periodo 01.07.2022 – 30.11.2022, sommato a quanto già corrisposto per il I semestre 2022, è contenuto nel limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

- **PRECISARE** che la somma spettante viene erogata al netto dell'Irap e di tutti gli oneri riflessi a carico dell'Ente, aderendo, stante l'incertezza interpretativa perdurante, all'orientamento della Sezione delle Autonomie con delib. 21/20, e che, ove sopraggiungano aggiornamenti giurisprudenziali univoci o prevalenti sulla materia degli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dei diritti di rogito che legittimino definitivamente una differente modalità di erogazione, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, finalizzati all'integrazione delle somme eventualmente spettanti;

- **DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per l'acquisizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, e per tutti gli adempimenti di competenza, nonché all' Ufficio di Segreteria Amministrativa per gli adempimenti consequenziali;

- **DISPORRE** altresì:

- la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
- la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line, accessibile dal sito web istituzionale;
- la pubblicazione dei dati essenziali nell'apposito link predisposto sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Demografici

dott.ssa Paola Coeca

Il Responsabile Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/ 2000.			Addi _____				
Determinazione n°	193	del	30.11.2022	Oggetto	IMP e LIQUID. DIRITTI DI ROGITO		
Capitolo (intervento – risorsa)	68	N° Impegno/Accertamento	2781/2022	Importo Euro	€ 9.196,56	Il Responsabile S.E.F. Dott.	